



Proposta n. 562

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 973 del 23/12/2021

Oggetto:	Art. 67 CCNL 21.05.2018 - “Disciplina delle Risorse Decentrate” - Costituzione Fondo Anno 2021 e Rettifica Fondi 2010-2020
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 1. **Unico Importo Consolidato – IUC - delle risorse stabili 2017** riguardante il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 2. **Risorse Stabili**, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 3. **Risorse Variabili**, che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla*

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Considerato che, al fine di procedere in modo corretto alla definizione dell'importo unico consolidato anno 2017, che costituisce la base per la costituzione del fondo di parte stabile a partire dall'anno 2018, è stato ritenuto opportuno verificare la correttezza dello stesso;

Dato che, a tal fine, si è proceduto ad affidare alla Società Publika S.r.l., conosciuta nel settore dei servizi alle P.P.AA. con determina del sottoscritto n. 881 del 13.11.2020, l'incarico sulla base dei dati forniti dall'ente, nel rispetto del recente rinnovo contrattuale, un incarico relativo alla quantificazione dei fondi dal 2010 al 2020 con ricostruzione degli importi previsti dalla disciplina di cui all'art. 15 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999 a decorrere dall'anno 1999;

Dato atto che tale servizio si è svolto fornendo i dati necessari da parte dell'Ente;

Preso atto delle problematiche che la predetta revisione ha evidenziato, meglio dettagliate, unitamente alle manovre correttive attuabili dall'ente, nell'Allegato 1 e nella relazione del sottoscritto di cui all'Allegato 2, trasmesse ai revisori dei conti evidenziando, alla luce delle osservazioni che l'Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato per alcuni enti sottoposti a verifica, i punti critici rilevati dall'esame dei fondi a decorrere dall'anno 1999, ovvero in particolar modo:

- l'operazione effettuata in merito al salario accessorio delle posizioni organizzative ed è quella che ha sicuramente inciso maggiormente sulla verifica, in sede di risorse effettivamente utilizzate, circa lo sfondamento realizzato, determinato dall'aver utilizzato maggiori risorse rispetto a quelle effettivamente disponibili;
- il consolidamento nell'importo unico consolidato anno 2003 delle risorse di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL Regioni Autonomie Locali dell'01/04/1999.

Considerato inoltre che nella relazione di cui all'Allegato 2 sono riportate:

- le risultanze dell'elaborazione effettuata dalla società che ha fornito la consulenza, sia i dati forniti dall'ente;
- la ricostruzione di costituzione dei fondi dal 2010 con l'applicazione di una decurtazione del fondo di parte stabile, per il finanziamento del salario accessorio delle posizioni organizzative a carico del bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 11 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 31/03/1999, pari alla retribuzione di posizione e di risultato percepite dalle posizioni organizzative l'anno precedente a quello di eliminazione della dirigenza (2009);
- in virtù delle disposizioni contrattuali introdotte negli anni, le voci di alimentazione del fondo, suddividendo l'analisi tra risorse di parte stabile e risorse di parte variabile.

Preso atto del **verbale del collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 14789 del 9.8.2021** con il quale si prende atto e si certifica che successivamente alla sopraindicata ricostruzione della costituzione dei fondi 2010-2020 è stato verificato l'effettivo speso dall'ufficio personale con l'ammontare corretto della composizione del fondo e sono stati determinati gli sfondamenti che sono riepilogati nel documento "utilizzo 2010-2020" con la corretta costituzione del fondo, il cui importo complessivo degli ultimi 5 anni (dal 2016) ammonta ad euro 255.385,72;

Dato atto che:

- Che con lo stesso parere il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole affinché l'ente possa provvedere al risarcimento del danno a partire dall'anno 2016 ovvero per come previsto dall'art. 1 della L. 20/1994 e che in alternativa al recupero sul fondo degli anni successivi, possa prevedere in tutto od in parte, la possibilità di utilizzare a compensazione degli «errori» i risparmi derivanti da eventuali piani di razionalizzazione per quanto

previsto dal D.L. n. 16/2014 o dal mancato utilizzo delle risorse che il legislatore consente di destinare alle assunzioni a tempo indeterminato di personale;

- Che in data 1.9.2021 prot. n. 15988 pur essendo la costituzione del fondo, ivi inclusa l'applicazione delle norme sul limite, non oggetto di alcuna relazione sindacale, sono state convocate le Rsu aziendali per renderle consapevoli e coinvolgerle nella condivisione della problematica su esposta;
- Che in data 28.10.2021 con delibera di CC n. 147 è stato nominato il nuovo del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2021-2024;
- Che a seguito delle varie riunioni che si sono tenute, considerata la consistenza dello sfondamento, l'amministrazione ha ritenuto ragionevole, per quanto possibile, mettere in atto ogni tentativo per evitare o ridurre il recupero;
- che in data 17.10.2021 prot. n. 18976 è stata inoltrata richiesta di parere all'ARAN, al fine di dirimere ogni qualsiasi dubbio sulla correttezza della manovra effettuata dall'Ente;
- Che in data 11.11.2021 prot. 20891, la suddetta Agenzia pur rispondendo al quesito del Comune di Collesalveti, non ha risolto i dubbi interpretativi poiché "... non è possibile entrare nello specifico della correttezza del calcolo effettuato in fase di ricognizione del Fondo, in quanto espressione del potere gestionale, si suggerisce di chiedere specifiche indicazioni alle istituzioni competenti in tema di contenimento della finanza pubblica, ossia al Ministero dell'Economia e Finanze o alla Sezione regionale della Corte dei Conti in funzione consultiva ..."
- Che sempre in data 11.11.2021 prot. N. 20917 è stata trasmessa una nota del sottoscritto alla Giunta Municipale con la quale si chiedeva di dare le indicazioni conseguenti;

Presto atto dell'informativa data con verbale di Giunta Municipale in data 7.12.2021, "*La Giunta Municipale vista la risposta Aran, prot. n. 20891 del 11.11.2021, ritiene sia opportuno richiedere un parere alla Corte dei Conti in sede consultiva come segnalato da Aran sulla corretta costituzione del Fondo. In attesa di questa risposta, di valutare la possibilità di costituire il fondo del 2021 come effettuato nel 202, oppure, nel caso in cui non si possa per motivi legali, di costituirlo con i minori scostamenti possibili rispetto agli anni precedenti. L'obiettivo è quello di minimizzare le differenze di emolumenti realmente prese dai dipendenti per l'anno 2021, visto che l'anno sta per terminare e le prestazioni sono già state sostanzialmente effettuate*";

Presto atto che nelle more della nuova richiesta di parere si è ritenuto opportuno, in via cautelativa per l'ente, condividendolo con il Collegio dei Revisori, determinare la costituzione del fondo come ricalcolato a seguito della revisione;

Preso atto pertanto:

- che la correzione relativa alla costituzione dei fondi relativi al periodo 2010/2020, di cui si allega, per farne parte integrante e sostanziale, il prospetto di revisione, unitamente all'"utilizzo" effettivo, allegato 1 al presente provvedimento, è stata effettuata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa e verrà eventualmente comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato, in sede di correzione del conto annuale, come dalla stessa sollecitato nella circolare n. 1/2009 rivolta a tutti gli enti tenuti alla compilazione del conto annuale;
- che la predetta revisione dei fondi periodo 2010/2020 verrà sottoposta al nuovo Collegio dei Revisori per la certificazione di competenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 in data 14.12.2021 avente ad oggetto: "*Fondo per le risorse decentrate anno 2021. Quantificazione parte variabile*", recante le linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo 2021;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della verifica dei limiti per la costituzione del fondo del salario accessorio anno 2021;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 1. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 2. maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 3. assegno ad personam, di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 4. fondo del lavoro straordinario;

Dato quindi atto che il fondo risorse decentrate anno 2021 può essere integrato, nel rispetto dei documenti di programmazione, esclusivamente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al sopra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, nell'allegato alla circolare n. 18, del 22 maggio 2018, relativa all'attività di monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ha evidenziato come «necessario» per le amministrazioni - poiché la medesima attività di contrattazione, si colloca a valle del D. Lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro - intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali previsti dal CCNL 2016/2018 determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali, a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Considerato pertanto che sono state rettifiche, nella costituzione del fondo dell'anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016, evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL_039);

Considerato che la rideterminazione del fondo dell'anno 2016 ammonta complessivamente ad € 309.746,65 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse pari ad € 5.464,42, è di € **472.380,01** come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2016	
Totale della costituzione del fondo risorse decentrate dei dipendenti	309.746,55	-
Totale della costituzione del fondo risorse decentrate dei dirigenti	-	-
Decurtazione consolidata per anni 2011/2014 - seconda parte art. 9 comma 2-bis dl 78/2010	-	-
incremento o diminuzione del limite a seguito di pari azione per trasferimento funzioni	-	-
Totale lordo	-	309.746,65
Voci escluse dal fondo dei dipendenti per la verifica del limite	5.464,42	-
Voci escluse dal fondo dei dirigenti per la verifica del limite	-	-
Totale voci escluse	-	5.464,52

Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative imputate a bilancio	-	139.953,00
Maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale	-	6.864,91
Assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 110 del tuel	-	-
Innalzamento del limite per accessorio del personale stabilizzato	-	-
Fondo straordinario (e altre voci ...)	-	21.279,86
Totale da assoggettare a verifica art. 23 comma 2 del d. lgs. 75/2017	-	472.380,01

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Preso atto che nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 870, della L. di Bilancio 30.12.2020, n. 178 si sono avuti risparmi derivanti dai **buoni pasto** non erogati determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento assestato del bilancio di previsione 2020 e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale, il cui importo è stato opportunamente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 123 del 21.4.2021 e che quindi è possibile procedere all'integrazione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lettera C) per un importo pari ad € 12.274,08, ad effetto della variazione di bilancio 2021 che ha previsto l'applicazione del relativo avanzo vincolato;

Evidenziato che non è possibile al momento inserire le economie (escluse dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017) relative al fondo di parte stabile dell'anno 2020, da riportare su quello dell'anno 2021, considerati gli errori esposti nell'allegato 1 e nella sua relazione allegato 2;

Evidenziato che in data 31.1.2020 e 31.12.2020 sono cessati dal servizio personale dipendente, titolare di **RIA** annua, comprensiva della 13° mensilità, pari ad € **1.042,99** e che pertanto alla parte variabile del fondo risorse decentrate anno 2021, dovrà essere iscritta, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. D) del nuovo ccnl 2016/2018, la somma pari alle mensilità residue dopo la cessazione, nel caso di specie € **901,64**, mentre la parte stabile del medesimo anno dovrà essere incrementata dell'intero importo della **RIA** in godimento al dipendente cessato;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 382.327,98 (di cui risorse non soggette al limite per € 53.206,27) come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021" (**ALLEGATO A**) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, come dimostrato nell'**ALLEGATO B**) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 - Approvazione", nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	133.497,97
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	40.518,08

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Vista l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Visto il parere dei revisori dei conti sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021 (Allegato C);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile dei Servizi Generali nel quale è incardinata la gestione economica e giuridica del Personale come nominato con decreto sindacale, n. 13 del 28.05.2020, prorogato con decreto n. 6 del 27.5.2021;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene dichiarato;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di prendere atto della revisione avviata, per le motivazioni espresse nella premessa della presente determina, sui fondi delle risorse decentrate periodo 2010/2020 con ricostruzione degli importi previsti dalla disciplina di cui all'art. 15 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999 a decorrere dall'anno 1999 e che le manovre correttive sono state attuate nel rispetto della circolare n. 20 dell'08 Maggio 2015 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed elencate nell'**allegato 1** al presente provvedimento;
- 3) Di prendere atto che la correzione relativa alla costituzione dei fondi relativi al periodo 2010/2020, effettuata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, verrà comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato, in sede di correzione del conto annuale, come dalla stessa sollecitato nella circolare n. 1/2009, successivamente alle indicazioni che saranno fornite dalla Corte dei Conti in sede consultiva a seguito del quesito che sarà trasmesso dal Sindaco dell'Ente;
- 4) Di prendere atto del parere dei Revisori dei conti in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate 2021 conseguenti alla revisione del fondo delle risorse decentrate, periodo 2010/2020, così come illustrate nel presente provvedimento e nei relativi allegati;
- 5) Di rettificare altresì, nella costituzione del fondo dell'anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti dal CCNL 2016/2018, a decorrere dall'01/01/2016, evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica

orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali;

- 6) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, (parte stabile + parte variabile) dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per un importo complessivo di € **472.380,00** come da **ALLEGATO A**) alla presente determinazione;
- 7) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali o indicazioni della Corte dei Conti alla quale verrà trasmesso specifico quesito;
- 8) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale e che le somme che costituiscono l'eccedenza con la precedente costituzione dello IUC 2017 **confluiranno in apposito avanzo accantonato o saranno rese libere** a secondo che le indicazioni sulla corretta o meno costituzione del Fondo da parte della Corte dei Conti siano fornite prima o dopo l'approvazione del Rendiconto 2021;
- 9) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	133.497,97
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	40.518,08

- 10) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, ai fini dei conseguenti adempimenti contabili;
- 11) Di accertare la somma complessiva di euro 13.230,00 al cap. 550/3 anno 2021 relativo a specifiche disposizioni di legge art. 67 co. 3 lett. c) - incentivi funzioni tecniche;
- 12) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 13) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 14) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 15) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile dei Servizi Generali.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Collesalveti, 23/12/2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 24/12/2021 al 08/01/2022.

Collesalveti, 24/12/2021

L'incaricato
Maurizio LISCHI